ESTENSIONE ALLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 21 GIUGNO 1896, N. 218

Art. 2

I provvedimenti prefettizi di autorizzazione sono adottati previo parere del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Versione in vigore dal 8 aprile 1958, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Estensione alle associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218
Estremi	Legge 4 marzo 1958, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/estensione-alle-associazioni-agrarie-delle-disposizioni-contenute/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it